Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 19 luglio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dell'educazione nazionale: R. decreto-legge 17 maggio 1937-XV, n. 895, relativo alla conferma, agli studenti universitari alle armi per esigenze dell'Africa Orientale, delle agevolazioni di cui al R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 36, e al R. decreto 27 aprile 1936-XIV, n. 932, e alla sistemazione degli assistenti universitari incaricati.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 1094.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 498, recante disposizioni concernenti la non applicazione ai reclutamenti nei ruoli di personali militari del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, contenente agevolezze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 498, recante disposizioni concernenti la non applicazione ai reclutamenti nei ruoli di personali militari del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, contenente agevolezze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1095.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2466, concernente la istituzione di una Consulta centrale e di Comitati locali per l'edilizia e la urbanistica nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2466, concernente la istituzione di una Consulta centrale e di Comitati locali per l'edilizia e la urbanistica nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1096.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2164, recante norme per la disciplina del rapporto di lavoro del personale navigante e degli uffici amministrativi delle Società esercenti le linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2164, recante norme per la disciplina del rapporto di lavoro del personale navigante e degli uffici amministrativi delle Società esercenti le linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — LANTINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1097.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2373, che conferisce facoltà al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana in materia di termini per il cambio in moneta legale dei talleri di Maria Teresa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2373, che conferisce facoltà al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana in materia di termini per il cambio in moneta legale dei talleri di Maria Teresa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 17 giugno 1937-XV, n. 1098.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 464, concernente la nomina del gr. uff. ing. Alberto Bonacossa a commissario straordinario del R.A.C.I. con speciali poteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 464, concernente la nomina del gr. uff. ing. Alberto Bonacossa a commissario straordinario del R. A. C. I. con speciali poteri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 8 luglio 1937-XV, n. 1099.

Protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella IX Mostra nazionale della radio che si terrà a Milano dal 20 al 30 settembre 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella IX Mostra nazionale della radio, che si terrà a Milano dal 20 al 30 settembre 1937-XV, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, *foglio* 109. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 luglio 1937-XV, n. 1100.

Protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nel II Salone internazionale aeronautico che si terrà a Milano dal 2 al 17 ottobre 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nel II Salone internazionale aeronautico, che si terrà a Milano dal 2 al 17 ottobre 1937-XV, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, *foglio* 108. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 giugno 1937-XV, n. 1101.

Istituzione di un separato ufficio di conciliazione in Sant'Anna Arresi, frazione del comune di Giba.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la deliberazione 5 dicembre 1936-XV del podestà del comune di Giba, con la quale si chiede l'istituzione di un separato ufficio di conciliazione, con sede nella frazione di Sant'Anna Arresi e con giurisdizione sul territorio della frazione stessa;

Visto il rapporto 13 aprile 1937, n. 444, del primo presidente della Corte d'appello di Cagliari, il quale, su conforme parere di quel procuratore generale, propone la istituzione di detto ufficio;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È istituito in Sant'Anna Arresi, frazione del comune di Giba, un separato ufficio di conciliazione con giurisdizione sul territorio della frazione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 64. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 giugno 1937-XV, n. 1102.

4ª Prelevazione dal fondo di riserva dell'Azienda postale telegrafica per l'esercizio finanziario 1936-37.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 4 maggio 1936, n. 844, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi;

Visto l'art. 21 del R. decreto 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 4.675.755 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 48.000 da versarsi all'Amministrazione postelegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1936-37 e da inscriversi in aumento allo stanziamento del capitolo 104 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo « Spese di pubblicità per promuovere l'incremento di taluni servizi ».

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1936-37.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 79. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 aprile 1937-XV, n. 1103.

Nuova tabella organica della Regia scuola professionale femminile di Taranto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2115, concernente la trasformazione della Regia scuola industriale femminile di Taranto in Regia scuola professionale femminile;

Considerata l'opportunità di modificare la tabella organica allegata allo statuto della Scuola anzidetta, approvato col citato R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2115;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tabella organica allegata allo statuto della Regia scuola professionale femminile di Taranto, approvato col R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2115, è sostituita dalla tabella organica unita al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Il provvedimento ha effetto dal 16 settembre 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 90. — MANCINI.

Tabella organica della Regia scuola professionale femminile di Taranto (1).

I. — *Personale direttivo ed insegnante.*

DIREZIONE — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. Direttrice con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e dell'annessa scuola di avviamento professionale.	1	Gruppo *A* grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito nella cattedra n. 2 che non deve essere ricoperta con personale di ruolo quando l'insegnamento non venga assunto dalla direttrice.
2. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo *B* gruppo *A* gradi dall'11° all'8°	1	Nelle classi della scuola.
3. Matematica - Nozioni di contabilità - Scienze naturali - Merceologia.	—	—	1	
4. Economia domestica ed esercitazioni - Igiene.	—	—	1	
5. Disegno - Nozioni di storia dell'arte.	—	—	1	
6. Lingua straniera.	—	—	1	
7. Religione.	—	—	1	
8. Lavori donneschi.	—	—	1	

(1) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito dal R. decreto 25 giugno 1931, n. 961, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi retribuiti	*Note*
1. Maestra di laboratorio per la biancheria.	—	—	1	
2. Maestra di laboratorio per la sartoria.	—	—	1	
3. Maestra di laboratorio per il ricamo.	—	—	1	
4. Maestra di laboratorio per le trine e i merletti.	—	—	1	
5. Maestra di laboratorio per l'economia domestica.	—	—	1	
6. Segretaria economa.	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	Numero	*Note*
1. Bidelle.	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI.

REGIO DECRETO 28 aprile 1937-XV, n. 1104.

Disposizioni di carattere transitorio per la Scuola di guerra aerea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, con le successive sue modificazioni;

Visto il R. decreto 28 febbraio 1935-XIII, n. 447, relativo alla costituzione della Scuola di guerra aerea;

Visto il R. decreto 19 dicembre 1936-XV, n. 2316, che detta norme transitorie per la durata del primo corso normale della Scuola di guerra aerea;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a tutto l'anno 1938, è in facoltà del Ministero dell'aeronautica di ridurre la durata dei corsi normali presso la Scuola di guerra aerea a non più di un anno accademico.

Al termine di ciascuno dei corsi di cui sopra avranno luogo gli esami, il risultato dei quali servirà di base per la formazione della graduatoria di merito.

Art. 2.

Fermo rimanendo il disposto dell'art. 10, ultimo comma, del R. decreto 28 febbraio 1935, n. 447, i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che frequenteranno i corsi normali di durata ridotta entro gli anni 1937 e 1938, e che non conseguano la idoneità, in qualsiasi numero di materie, saranno chiamati — dopo almeno tre mesi — ad una sessione speciale di esami, limitatamente alle prove non superate.

Coloro che otterranno la idoneità saranno classificati in coda al proprio corso; quelli che non supereranno gli esami di riparazione non potranno essere ammessi ad ulteriori corsi.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° aprile 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 43. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 maggio 1937-XV.

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Massa Carrara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per l'attuazione della sopra citata legge, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;

Ritenuto che l'Istituto autonomo per le case popolari di Carrara è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi della citata legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Massa Carrara », con sede in Carrara;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente e del vice presidente del cennato Istituto provinciale, ai sensi dell'art. 6 della sopra citata legge e giusta l'art. 4, lettera *a*) dello statuto dell'Ente;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936, col quale è conferita al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor rag. Mario Marini ed il signor avv. Giuseppe Barberi sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Massa Carrara.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il decreto stesso avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1937 - Anno XV
Registro n. 14 Lavori Pubblici, foglio n. 76.

(2456)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 luglio 1937-XV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Banca Edoardo Greco con sede in Orta di Atella (Napoli).

IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Vista la sentenza in data 18 maggio 1937 con la quale il R. Tribunale civile e penale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato lo stato di cessazione dei pagamenti della Banca Edoardo Greco, di Orta di Atella (Napoli);

Considerata la necessità di applicare all'anzidetta azienda la speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Edoardo Greco, società in nome collettivo con sede in Orta di Atella (Napoli), e l'azienda stessa è messa in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2424)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1937-XV.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Concetta Lasco di Pietro.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Concetta-Immacolata-Maria Carmela-Libera Lasco, nata a Marcianise il 5 marzo 1905 da Pietro e da Amalia Lasco, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Concetta-Immacolata-Maria Carmela-Libera Lasco il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 1° giugno 1937 del Consiglio di Stato (sez. I), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Concetta-Immacolata-Maria Carmela-Libera Lasco, il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2439)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1937-XV.
Riconoscimento dell'Istituto per le case popolari di Carrara come Istituto fascista autonomo provinciale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopracitata, approvato con Reale decreto 30 aprile 1936-XIV, numero 1031;

Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936-XIV, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1129;

Visto il R. decreto 13 novembre 1924, n. 1929, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari di Carrara fu riconosciuto come corpo morale;

Ritenuta l'opportunità di riconoscere il cennato Ente come Istituto autonomo per la provincia di Massa Carrara ai sensi dell'art. 2 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1129;

Visto lo schema di statuto organico approvato dal Consiglio di amministrazione del sopracennato Ente con delibera 10 marzo 1937-XV;

Decreta:

L'Istituto autonomo per le case popolari di Carrara è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Massa Carrara », con sede a Carrara.

È approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale, composto di 27 articoli.

L'esercizio finanziario in corso del cennato Istituto avrà termine il 28 ottobre 1937-XV.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Addis Abeba, addì 15 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(2457)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1937-XV.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Modena.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Modena (comune di Mirandola), dell'estensione di ettari 700 circa delimitata dai seguenti confini:

A nord, Via delle Valli;
Ad est, Strada della Punta;
A sud, Viale Ventotto Ottobre;
Ad ovest, Strada statale n. 12.

Visto il decreto Ministeriale 19 luglio 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Modena, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 8 luglio 1935 e 19 luglio 1936, in una zona della provincia di Modena (comune di Mirandola), delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38.

La Commissione venatoria provinciale di Modena provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(2469)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1937-XV.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Modena.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nelle tre zone della provincia di Modena, dell'estensione complessiva di ettari 3700 circa, delimitata ciascuna dai seguenti confini:

1ª *Zona di Pavullo delimitata*:

Ad est, strada nazionale Giardini, dall'incrocio con la strada vicinale dei Molini, fino alla località detta Querciagrossa attraversando l'abitato di Pavullo;

A sud, strada nazionale Giardini, dalla località anzidetta (Querciagrossa), fino all'incrocio con la strada comunale per Monzone nei pressi della Serretta;

Ad ovest, strada comunale per Monzone, strada comunale di Santa Maria fino all'incrocio del Rio Giordano e di lì lungo il Rio stesso fino alla confluenza del torrente Cogorno;

A nord, dalla predetta confluenza, lungo il torrente Cogorno, fino al Molino di Paolo, di lì lungo la strada vicinale dei Molini fino alla nazionale Giardini.

Estensione ettari 1500 circa.

2ª *Zona di Frassinoro e Montefiorino delimitata*:

Ad est, torrente Dragone dalla confluenza del fosso Roncorgiolo fino alla Lavina di Sassatella detta del Pianello (compresa);

A sud, Lavina di Sassatella detta del Pianello fino al Rio Rosso, poi il detto Rio fino alla capanna Capitani e di lì in linea retta fino alla vetta del Monte Modino;

Ad ovest, linea dello spartiacque fra i bacini montani dei torrenti Dolo e Dragone che dal Monte Modino, per la località bandita, il Monte Allaro arriva fino alla Verna;

A nord, strada comunale che dalla Verna conduce al bivio per Casola e si prolunga fino alla comunale della Ca' dei Maestri, attraversando la strada provinciale (inferiore) nei pressi di detta località, di qui lungo il Rio della Tola e fosso Roncorgiolo fino al Dragone.

Estensione ettari 1500 circa.

3ª *Zona di Finale Emilia delimitata*:

A nord, strada provinciale da Finale Emilia per San Felice sul Panaro;

Ad ovest, strada comunale per Ca' Bianca e Camposanto;

A sud, argine destro del Panaro;

Ad est, argine sinistro del Panaro e viale comunale Fratelli Cavallotti.

Estensione ettari 700 circa.

Visto il decreto Ministeriale 20 luglio 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Modena ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 29 luglio 1935 e 20 luglio 1936, in tre zone della provincia di Modena, delimitate come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38.

La Commissione venatoria provinciale di Modena provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(2468)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 14 luglio 1937-XV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 maggio 1937-XV, n. 895, relativo alla conferma, agli studenti universitari alle armi per esigenze dell'Africa Orientale, delle agevolazioni di cui al R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 36 e al R. decreto 27 aprile 1936-XIV, n. 932, e alla sistemazione degli assistenti universitari incaricati.

(2475)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca mutua popolare « Luigi Luzzatti » di Ascoli Piceno.

Nella seduta tenuta l'8 luglio 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza della Banca mutua popolare « Luigi Luzzatti » di Ascoli Piceno, il sig. cav. uff. Alfredo Salvi è stato eletto a presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

(2476)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca Edoardo Greco con sede in Orta di Atella (Napoli).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Visto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Banca Edoardo Greco di Orta di Atella (Napoli), secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sopra citato;

Dispone:

Il sig. Oreste Vitale fu Achille è nominato commissario liquidatore della Banca Edoardo Greco, società in nome collettivo con sede in Orta di Atella (Napoli), ed i signori avv. Alfonso Furgiuele di Mario, avv. Giovanni Casilli fu Marco e cav. Lorenzo Ricciardi fu Francesco, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del ripetuto R. decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(2425)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.